La gestione e la valorizzazione dei rifiuti: adempimenti ed opportunità - Pisa 7 maggio 2012

L'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali (attività di raccolta e trasporto di rifiuti in conto proprio o di terzi, gestori di impianti, attività dei distributori/installatori/centri assistenza AEE, ecc.)

Albo Nazionale Gestori Ambientali

- **Con l'art. 10 del D.L. n. 361/1987, convertito, con modificazioni, nella L. n. 441/1987, venne stato istituito, con sede in Roma, presso il Ministero dell'Ambiente, l'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Le modalità organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale sono state successivamente dettate da un apposito regolamento emanato con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 giugno 1991, n. 324, successivamente modificato e integrato dal D.M. 26 luglio 1993, n. 392 e infine abrogato dall'art. 23, comma 7 del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998.**
- **Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (29 aprile 2006), modificato con D. Lgs. n. 4 del 1998, che ha abrogato il D. Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) già assoggettato a varie modifiche, l'Albo ha assunto la denominazione di "Albo nazionale gestori ambientali".**

Descrizione

È costituito, presso il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, l'Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, articolato in un Comitato nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, ed in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali e provinciali durano in carica cinque anni.

COMPOSIZIONE

Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare sono istituite sezioni speciali del Comitato nazionale per ogni singola attività soggetta ad iscrizione all'Albo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ne vengono fissati composizione e competenze. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da diciannove membri effettivi di comprovata e documentata esperienza tecnico-economica o giuridica nelle materie ambientali nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e designati rispettivamente:

a) due dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) uno dal Ministro dello Sviluppo Economico, con funzioni di vice-Presidente;

c) uno dal Ministro della Salute;

d) uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze

e) uno dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

f) uno dal Ministro dell'Interno;

g) tre dalle Regioni;

h) uno dall'Unione Italiana delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

i) otto dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative delle categorie economiche interessate, di cui due dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e due dalle organizzazioni che rappresentano i gestori dei rifiuti e uno delle organizzazioni rappresentative delle imprese che effettuano attività di bonifica dei siti e di bonifica di beni contenenti amianto. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente.

SEZIONI REGIONALI

Le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sono composte;

a) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un membro del Consiglio camerale all'uopo designato dallo stesso, con funzioni di Presidente;
b) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale designato dalla regione o dalla provincia autonoma, con funzioni di vice-Presidente;
c) da un funzionario o dirigente di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dall'Unione regionale delle province o dalla provincia autonoma;
d) da un esperto di comprovata esperienza nella materia ambientale, designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Attribuzioni Comitato Naz.

Il Comitato nazionale ha potere deliberante ed esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

- cura la formazione, la tenuta, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'Albo in base alle comunicazioni delle Sezioni regionali e provinciali
- stabilisce i criteri per l'iscrizione nelle Categorie e Classi di cui agli articoli 8 e 9 del D.M. 406/98 nonché per il passaggio da una Classe ad un'altra
- fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria delle imprese
- fissa i criteri e le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti professionali dei responsabili tecnici e determina i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per i medesimi soggetti
- coordina l'attività delle Sezioni regionali e provinciali e vigila sulle stesse, esercitando anche poteri sostitutivi
- determina la modulistica da allegare alle domande di iscrizione
- fissa i contenuti dell'attestazione dell'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare da presentare a mezzo di perizia giurata
- propone agli organi di controllo, autonomamente o su indicazione delle Sezioni regionali e provinciali, accertamenti ispettivi al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività oggetto della domanda di iscrizione all'Albo
- decide i ricorsi proposti avverso i provvedimenti adottati dalle Sezioni regionali e provinciali
- adotta direttive nei confronti delle Sezioni regionali e provinciali e gli altri atti ad esso spettanti ai sensi della normativa vigente

Ulteriori attribuzioni sono state affidate negli ultimi anni al Comitato nazionale, quali:

- il compito di garantire, con il supporto tecnico dell'ISPRA (ex APAT), il monitoraggio dell'intero sistema di gestione dei veicoli fuori uso, compresi i rifiuti ed i componenti da essi derivanti, nonché il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero e di quelli di sostenibilità economica della filiera di trattamento. Tale attribuzione è stata assegnata con il D.lgs 209/03, di recepimento della direttiva 2000/53/CE sui veicoli a fine vita;
- la tenuta dei registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti previsti dall'art. 212, commi 23, 24 e 25, del D.lgs 152/2006, a seguito della promulgazione del decreto di cui all'articolo 212, comma 16 del D.lgs. 152/06.

FUNZIONI SEZIONI REGIONALI

Le Sezioni regionali e provinciali hanno le seguenti attribuzioni:

- ricevono e istruiscono le domande di iscrizione all'Albo e deliberano sulle stesse;
- deliberano l'accettazione delle garanzie finanziarie richieste per l'esercizio dell'attività oggetto della domanda di iscrizione;
- procedono all'iscrizione delle imprese obbligate;
- adottano i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di annullamento e di variazione dell'iscrizione;
- redigono e aggiornano l'elenco delle imprese iscritte all'Albo aventi sede nel proprio territorio;
- comunicano alle Camere di Commercio competenti e all'Albo delle imprese artigiane l'avvenuta iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti per l'annotazione nel registro delle imprese dell'iscrizione stessa, che deve essere riportata in tutti gli atti riguardanti le imprese iscritte all'Albo;
- comunicano al Comitato nazionale i provvedimenti di iscrizione all'Albo nonché i provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento e di variazione delle iscrizioni ai fini dell'aggiornamento dell'Albo stesso;
- rilasciano le visure, gli elenchi e le certificazioni relative alle imprese iscritte all'Albo, avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio;

verificano, attraverso gli organi di controllo la sussistenza dei requisiti per la permanenza nell'Albo.

Soggetti tenuti all'iscrizione

Ai sensi dell'articolo 212, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, hanno l'obbligo dell'iscrizione all'Albo:

- le imprese che effettuato le attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi;
- le imprese che effettuano le attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
- le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei siti;
- le imprese che effettuano l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- le imprese di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Gli effetti della iscrizione all'Albo

Secondo quanto disposto al comma 6 dell'articolo 212, l'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.

Categorie

L'iscrizione all'Albo, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. n. 406/1998, e' richiesta per le seguenti categorie di attività di gestione dei rifiuti:

- **categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;**
- **categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;**
- **categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;**
- **categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;**
- **categoria 9: bonifica di siti;**
- **Categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.**
- **Categoria 11 Trasporto dei propri rifiuti**
- **Cat. 13 RAEE**
- **Cat. 14 Trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano**

Le categorie 2 ,3,6,7 previste dal D. Lgs. 152/2006 sono, allo stato attuale, abrogate.

I requisiti e le condizioni per l'iscrizione

I requisiti soggettivi

L' articolo 10 del Regolamento prevede che le imprese sono iscritte all'Albo:

- nella persona del titolare nel caso di impresa individuale;
- nelle persone dei soci amministratori delle società in nome collettivo, degli accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza in tutti gli altri casi;
- nelle persone degli amministratori di società commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri della UE ovvero a Stati che concedano trattamento di reciprocità.

Tali soggetti debbono essere in possesso dei "requisiti morali", requisiti che si dimostrano mediante l'assenza di determinate condanne nel casellario giudiziale dei legali rappresentanti dell'impresa.

Le condanne ostative all'iscrizione sono distinte in:

- condanne non inferiori ad 1 anno di reclusione per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o per delitti in materia tributaria;
- condanne non inferiori a 2 anni di reclusione per qualunque delitto non colposo;
- condanne a pena detentiva per reati ambientali.

Le suindicate condanne debbono essere passate in giudicato, e non possono essere prese in considerazione qualora sia intervenuta riabilitazione o sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In ordine al problema delle condanne a pena detentiva, giova ricordare che, qualora la pena detentiva sia stata sostituita con la pena pecuniaria, la condanna stessa non è ostativa; infatti, ai sensi dell'articolo 57 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (recante modifiche al sistema penale*)"la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva".*

Si deve invece tener conto delle condanne irrogate ai sensi degli articoli 444 e 445 del C.P.P., che disciplinano il rito alternativo del "patteggiamento". Infatti, l'articolo 10 non fa riferimento ad un avvenuto accertamento di responsabilità, ma al fatto che il richiedente abbia subito una condanna. Per lo stesso motivo

si deve tener conto delle condanne, anche quando vi sia stata una modalità di espiazione della pena diversa dalla detenzione quale, per esempio, l'affidamento sociale.

Oltre al non aver subito le citate condanne, l'articolo 10 prevede che il legale rappresentante dell'impresa (titolare, socio amministratore, accomandatario amministratore munito di rappresentanza) sia:

1. cittadino italiano o cittadino di Stato membro della UE o di Stati che riconoscono analogo diritto ai cittadini italiani;
2. domiciliato, residente o abbia sede o stabile organizzazione in Italia;
3. iscritto al Registro imprese o ad analogo registro professionale dello Stato di residenza. Le ditte individuali si iscriveranno al Registro delle imprese a seguito dell'avvenuta iscrizione all'Albo;
4. non in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo;

5. non in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
6. in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
7. non sottoposto a misure di prevenzione ai sensi delle norme cosiddette antimafia;
8. non gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per l'iscrizione.

Il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni di cui ai punti 5, 7 e 8 – nonché l'assenza delle sopraccitate condanne – riguardano anche il responsabile tecnico delle imprese.

L'articolo 10, infine, prevede che l'impresa sia in possesso di determinati requisiti di capacità finanziaria e di idoneità tecnica, con particolare riferimento all'obbligo della dotazione di almeno un responsabile tecnico.

Requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria

1. I requisiti di idoneità tecnica devono essere dimostrati mediante apposite certificazioni e consistono:

a) nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici,risultante da idoneo titolo di studio, dall'esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione, o conseguita tramite la partecipazione ad appositi corsi di formazione;

b) nella disponibilità dell'attrezzatura tecnica necessaria,risultante, in particolare, dai mezzi d'opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l'impresa dispone;

c) in un'adeguata dotazione di personale;

d) nell'eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l'iscrizione o in ambiti affini.

2. La capacità finanziaria è dimostrata dai idonee referenze bancarie o da documenti che comprovino le potenzialità economiche e finanziarie dell'impresa, quali il volume di affari, la capacità contributiva ai fini dell'I.V.A., patrimonio, bilanci e certificazioni sull'attività svolta.

3. L'idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate agli effettivi servizi e attività per i quali si chiede l'iscrizione.

4. Il Comitato nazionale stabilisce i criteri, le modalità ed i termini per la dimostrazione dell'idoneità tecnica e della capacità finanziaria nonché i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 1, lettera a).

Garanzia finanziaria

L'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato. La garanzia ha due finalita:

1) Copertura delle operazioni connesse alle operazioni di smaltimento e di trasporto dei rifiuti.

2) Coprire eventuali danni all'ambiente.

Ha validità di 5 anni, maggiorata di un ulteriore periodo di 2 anni limitatamente alle inadempienze verificatesi nel corso dell'iscrizione.

Variazioni

L'impresa è tenuta a comunicare entro 30 gg. alle Sezioni regionali o provinciali ogni fatto che implichi il mutamento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ogni modifica della natura individuale dell'impresa o del tipo sociale o, più in generale, della struttura e della compagine aziendale che possa avere effetto sull'iscrizione, nonché ogni variazione dei dati anagrafici e delle specifiche tecniche

DM 406/1998 Procedimento disciplinare art. 18

1. Le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 16 e 17 sono applicate dalle sezioni regionali previa contestazione degli addebiti all'iscritto, al quale è assegnato un termine di trenta giorni per presentare eventuali deduzioni.

L'iscritto, o il suo legale rappresentante, deve essere sentito personalmente quando nel temine predetto ne faccia richiesta.

2. Prima dell'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a) e c), la sezione regionale può assegnare all'interessato un termine non superiore a 60giorni per conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente.

3. I provvedimenti disciplinari devono essere motivati e sono comunicati all'iscritto, alla regione ed alla provincia territorialmente competente, alla camera di commercio e al Comitato nazionale.

Sospensione art. 16

1. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo è sospesa dalle sezioni regionali quando si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia rilevata, anche su segnalazione degli organi preposti al controllo, l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti d'iscrizione o nelle autorizzazioni regionali nonché nell'ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni previste dalle procedure semplificate;

b) venga accertata un'infrazione di particolare rilevanza alle leggi di protezione sociale e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale;

c) venga accertata l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo15, comma 1.

2. L'efficacia dell'iscrizione all'Albo può essere sospesa dalle Sezioni regionali qualora si verifichi a carico di uno dei soggetti di cui ai commi 1 e 4, dell'articolo 10, la pendenza,anche in fase di indagini preliminari, di un procedimento per uno dei reati di cui al comma 2, lettera f) del medesimo articolo10.

3. Con il provvedimento di sospensione la sezione regionale assegna un termine, che non può comunque superare i dodici mesi, entro il quale l'impresa o l'ente iscritto deve conformare alla normativa vigente l'attività ed i sui effetti.

4. La sezione regionale determina la durata della sospensione, che comunque non può superare i dodici mesi.

Cancellazione art. 17

1. Le imprese sono cancellate dall'Albo con provvedimento delle sezioni regionali o provinciali quando:

a) vengono a mancare uno o più i requisiti di cui all'articolo10;

b) vengono cancellate dal registro delle imprese;

c) siano accertate reiterate gravi violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).

d) qualora l'impresa o l'ente non provvede nei termini ed ai sensi del comma 3, dell'articolo 16.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), la Camera di commercio è tenuta a dare immediata comunicazione alla sezione regionale dell'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese.

3. Per ottenere la cancellazione dall'Albo, gli iscritti debbono presentare entro il 31 dicembre, domanda di cancellazione che ha effetto per l'anno successivo.

Revisione dell'Albo

Le imprese iscritte all'Albo sono tenute a presentare ogni 5 anni, a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione, la documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti. Tale documentazione deve essere presentata con le stesse formalità della domanda d'iscrizione sei mesi prima della scadenza dell'iscrizione medesima ed i termini previsti per la conclusione del relativo procedimento sono ridotti alla metà.

Ricorsi

Avverso i provvedimenti, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso al Comitato Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, o, in alternativa entro 60 gg. al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Invio telematico delle istanze dell`Albo Nazionale Gestori Ambientali

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha messo a disposizione delle imprese un sistema per la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni alle Sezioni di competenza.
Questo sistema, denominato Agest Telematico, consente alle imprese di inviare le proprie domande e comunicazioni direttamente o tramite soggetti legittimati preventivamente delegati (es. studi di consulenza, associazioni di categoria).

Le modalità per la trasmissione telematica delle domande e delle comunicazioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali sono definite dalla Deliberazione del 02/10/2007, n. 2.
L'accesso al sistema Agest Telematico avviene tramite Telemaco, il portale delle Camere di commercio, disponibile all'indirizzo: https://telemaco.infocamere.it.

Vantaggi

La possibilità di invio telematico delle domande e delle comunicazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali consente alle imprese:

l'abbattimento dei costi diretti (es. diritti di segreteria inferiori) e indiretti dovuti agli spostamenti per presentare le domande e ottenere certificati e visure;

la possibilità di rivolgersi agli sportelli delle proprie associazioni di categoria ed agli studi che hanno aderito al servizio, i quali potranno quindi effettuare l'invio telematico delle domande e delle comunicazioni per conto dei propri associati/clienti;

minori tempi di istruttoria e di rilascio dei provvedimenti da parte delle Sezioni;

Trasporto conto proprio ex articolo 212 comma 8 D.lgs 152/2006

I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni.

Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

a)la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;

b)le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;

c)gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;

d)l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Gestione dei rifiuti derivanti dalla apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. RAEE) - Dlgs. 25 luglio 2005, n. 151 e adempimenti (semplificati) introdotti dal Dm. 8 marzo 2010, n. 65, relativi al ritiro e alla gestione dei rifiuti che possono essere consegnati da parte dell'utenza (domestica o professionale, a seconda dei casi).

Dal 18 giugno 2010 i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono "gestire" i RAEE domestici provenienti da utenze domestiche, dismessi e conferiti dall'utente all'atto dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova.

L'adempimento iniziale a carico del distributore consiste nell'iscrizione all'Albo gestori ambientali, con modalità semplificate rispetto a quelle previste per le altre categorie di soggetti che hanno a che fare con i rifiuti. Tale iscrizione è requisito necessario per poter svolgere le azioni di raccolta e trasporto dei RAEE.

RAEE DOMESTICI

- **Iscrizione all'Albo gestori ambientali**
- **Obbligo di informazione al consumatore**
- **Obbligo di ritiro gratuito cd. "uno contro uno", di tipo e funzioni equivalenti**
- **Raccolta e trasporto con cadenza mensile o al raggiungimento dei 3.500 kg, presso il luogo di raggruppamento intermedio o il Centro di raccolta**
- **Accreditamento al portale CDC RAEE (non obbligatorio)**
- **Schedario (sostituisce il registro di carico/scarico)**
- **Documento di trasporto (se effettua il trasporto in proprio)**

RAEE PROFESSIONALI

distributori di AEE professionali formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei RAEE definiti come professionali dal decreto legislativo n. 151 del 2005, nell'ambito dell'organizzazione di un sistema di raccolta di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n.151 del 2005.

2. I RAEE professionali sono raggruppati con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) e trasportati presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori di AEE professionali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b).

3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al comma 2 si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali secondo le modalità di cui all'articolo 3 e adempiono agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto

I requisiti necessari per il distributore, installatore e trasportatore ai fini dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali

→ Iscrizione al Registro Imprese (presso la Camera di Commercio dove l'impresa ha la sede legale)

→ Carta di circolazione dei mezzi rilasciata dalla Motorizzazione

→ I mezzi devono avere una portata non superiore 3.500 kg e una massa non superiore ai 6.000 kg

soggetti:

1) DISTRIBUTORI
2) INSTALLATORI
3) TRASPORTATORI PROFESSIONALI

TRANSFRONTALIERI

L'articolo 17 del D.Lgs 205/2010, che sostituisce l'articolo 194 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti nel territorio italiano.

Il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali con deliberazione n. 3/2010 ha emanato le prime disposizioni che consentono alle imprese interessate di proseguire l'attività oggetto di iscrizione.

Albo Nazionale Gestori Ambientali
Sez. Toscana
Segretario Dario Balducci
Palazzo della Borsa Merci
via Volta dei Mercanti 1 - Piano 4
50122 Firenze
Tel. 055 2981281
Fax 055 2981125
www.fi.camcom.it